



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI - PARTE AMMINISTRATIVA

LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA CON IL SISTEMA
DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LE MANUTENZIONI
ORDINARIE EDILI BAGNI ALL'INTERNO DI STANZE E
APPARTAMENTI PRESSO LO STUDENTATO DI SAN BARTOLAMEO,
IN VIA DELLA MALPENSADA, N. 140.

(schema di contratto)

Articolo 1 - Premessa e Oggetto dell'appalto	5
Articolo 2 - Ammontare dell'appalto, classificazione dei lavori, contratto collettivo applicabile, categorie e lavorazioni soggette alle "white list"	5
Capo I - Disposizioni generali	6
Articolo 3 - Oggetto e ambito di applicazione del capitolato generale (articolo 1 cap.gen.).....	6
Articolo 4 - Conoscenza della normativa e delle condizioni di contratto (articolo 2 cap.gen.).....	6
Articolo 5 - Interpretazione del contratto (articolo 3 cap.gen.).....	7
Articolo 6- Domicilio digitale e comunicazioni tra le parti (articolo 4 cap.gen.)	7
Articolo 7 - Documenti che fanno parte del contratto (articolo 18 del CCP2023)	8
Articolo 8 - Obblighi generali dell'appaltatore (articolo 5 cap.gen.)	8
Articolo 9 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Articolo 6 cap.gen.) ..	8
Articolo 10 - Obblighi in materia di prevenzione della corruzione e altri obblighi di comportamento (articolo 8 del cap gen.)	9
Articolo 11 - Omissis	10
Articolo 12 - Omissis	10
Articolo 13 - Omissis	10
Capo II - Modalità di stipulazione del contratto e prezzi contrattuali.....	10
Articolo 14 - Modalità di stipulazione del contratto e prezzi contrattuali (Articolo 9 cap.gen.).....	10

Articolo 15 - Determinazione ed approvazione di nuovi prezzi non contemplati in contratto (Articolo 11 cap.gen.)	10
Articolo 16 - revisione dei prezzi contrattuali (articolo 60 CCP2023)	10
Capo III - Garanzie e coperture assicurative.....	11
Articolo 17 - Garanzia definitiva (Articolo 12 cap.gen.; Articolo 117 CCP2023)	11
Articolo 18 - Polizza del progettista e polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (Articolo 13 cap.gen.)	11
Articolo 19 - Omissis	11
Capo IV - Consegna dei lavori, gestione del cantiere ed esecuzione dei lavori.....	11
Articolo 20 - Omissis	11
Articolo 21 - Omissis	11
Articolo 22 - Consegna dei lavori (Articolo 18 cap.gen.; Articolo 3 Allegato II.14 CCP2023).....	11
Articolo 23 - Omissis	13
Articolo 24 - Oneri e obblighi nel corso di esecuzione dei lavori e requisiti di esecuzione (Articolo 20 cap.gen.; art. 113 e art. 116 CCP 2023; art. 4 All. II.14.2023)	13
Articolo 25 - Durata giornaliera dei lavori (Articolo 21 cap.gen.)	15
Articolo 26 - Luogo di provenienza dei materiali (Articolo 22 cap.gen.) e accettazione dei materiali (art. 4 All. II.14 CCP2023).....	15
Articolo 27 - Omissis	16
Articolo 28 - - Omissis	16
Articolo 29 - Contestazioni tra amministrazione aggiudicatrice e appaltatore (Articolo 25 cap.gen.).....	16
Articolo 30 - Difetti di costruzione (Articolo 26 cap.gen.)	16
Articolo 31 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori (Articolo 27 cap.gen)	16
Articolo 32 - Responsabilità in caso di sinistri alle persone o danni alle proprietà (Articolo 28 cap.gen.; Art. 9, co. 1 e 2 Allegato II.14 d.lgs. 36/2023)	16
Articolo 33 - Omissis	18
Capo V - Omissis	18
Articolo 34 Omissis	18
Articolo 35 - Omissis	18
Capo VI Termini di esecuzione, penali e sospensioni	18
Articolo 36 - Termini di esecuzione del contratto (Articolo 32 cap.gen.)	18
Articolo 37 - Penali da ritardo (Articolo 33 cap.gen.; Articolo 126, 1° CCP2023)	19
Articolo 38 - Omissis	20
Articolo 39 - Sospensione e ripresa dell'esecuzione del contratto (Articolo 35 cap.gen.; art. 121 commi 1 e 2 e 216 comma 4 CCP 2023).....	20
Capo VII - Contabilità dei lavori, pagamenti all'appaltatore e varianti.....	21
Articolo 40 - Contabilità dei lavori (Articolo 51 cap.gen.)	21
Articolo 41 - Anticipazioni all'appaltatore (Articolo 37 cap.gen. e art. 46 bis LP 26/1993)	21
Articolo 42 - Termini e modalità di pagamento all'appaltatore (Articolo 52 lp 26/1993) .	21

Articolo 43 Omissis	22
Articolo 44 - Omissis	22
Articolo 45 - Omissis	22
Articolo 46 - Omissis	22
Articolo 47 - Variazioni del progetto e modifiche del contratto (Articoli 41 e 52 cap.gen., Art. 120 d.lgs. 36/2023, Articolo 5, co. da 1 a 5 e da 8 a 12 Allegato II.14 CCP2023; Allegato A cap.gen.).....	22
Articolo 48 - Disposizioni particolari in merito alle modificazioni soggettive:	23
Capo VIII - Salute e sicurezza dei lavoratori	24
Articolo 49 - Disposizioni generali per la salute e la sicurezza dei lavoratori (Articolo 42 cap.gen.).....	24
Articolo 50 - Omissis;	24
Articolo 51 - Piano operativo di sicurezza (Articolo 44 cap.gen.);	24
Capo IX - Subappalti e subcontratti	25
Articolo 52 - Cessione del contratto e subappalto (Articolo 45 cap.gen.; Articolo 120 CCP2023).....	25
Articolo 53 - Omissis	25
Articolo 54 - Omissis	25
Articolo 55 - Omissis	25
Articolo 56 - Omissis	25
Capo X - Eccezioni e riserve; ulteriori casi di risoluzione del contratto.....	25
Articolo 57 - Omissis	25
Articolo 58 - Omissis	25
Articolo 59 - Esame delle riserve (Articolo 55 cap.gen.; art. 7 dell'All. II.14 del CCP2023)	25
Articolo 60 - Foro competente (Articolo 56 cap.gen.)	27
Articolo 61 – Omissis	27
Articolo 62 – Arbitrato (Articolo 56 cap.gen.).....	27
Articolo 63 - Transazioni	27
Articolo 64 - Cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative (Articolo 122 CCP2023; Articolo 10 Allegato II.14 CCP2023).....	27
Articolo 65 - Esecuzione d'ufficio (art. 58.9 Lp 26/1993).....	29
Capo XI - Ultimazione dei lavori e collaudo	29
Articolo 66 - Omissis	29
Articolo 67 - Omissis	29
Articolo 68 - Omissis	29
Articolo 69 - Certificato di regolare esecuzione dei lavori (Articolo 52 cap.gen.; sezione III allegato II.14 CCP2023).....	29
Articolo 70 - Omissis	30
Articolo 71 - Cessione di crediti (Articolo 45 cap. gen.; Articolo 6 Allegato II.14 CCP2023).....	30

Articolo 1 - Premessa e Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori eseguiti in economia con il sistema dell'amministrazione diretta per le manutenzioni ordinarie edili bagni all'interno di stanze e appartamenti presso lo studentato di San Bartolameo, in Via della Malpensada, n. 140.
2. I singoli interventi potranno prevedere differenti lavorazioni:
 - demolizione di rivestimento ceramico delle porzioni di pareti della doccia evidentemente ammalorate; se necessario, eventuale smontaggio e successivo rimontaggio finale del box doccia;
 - demolizione delle lastre di cartongesso e di parte della struttura di supporto, se deteriorati (cartongesso marcio color marrone e struttura arrugginita);
 - nei casi di pareti verso l'esterno e quindi in mattoni: eventuali sostituzioni mattoni se necessario e schiumatura;
 - rimozione del silicone del piatto doccia e successiva siliconatura finale;
 - eventuale fissaggio mix doccia allentato, a seconda dell'intervento mediante schiumatura o meglio se possibile mediante fissaggio;
 - se cartongesso/struttura di supporto marcio: sostituzione lastre in cartongesso e rasatura del cartongesso e della testa delle viti;
 - se prima lastra di cartongesso solo superficialmente leggermente ammalorata: fissaggio retinatura di irrigidimento o posa prodotto tipo "rasa e ripara";
 - se cartongesso integro: eventuale pulizia dalla colla delle mattonelle e se necessario, rasatura;
 - stesura di strato impermeabilizzante e primer;
 - eventuale pulizia di mattonelle non rovinare e pertanto riutilizzabili.
 - posa in opera con colla di nuove piastrelle del rivestimento all'interno della doccia completo di stuccatura;
 - fissaggio del miscelatore doccia con silicone;
 - verifica e stuccatura di eventuali fughe leggermente ammalorate;
 - verifica lato esterno delle pareti doccia, con intervento sulla stratigrafia esterna della parete della doccia, lato anticamera o camera, provvedendo a sistemare il cartongesso se necessario o provvedendo anche alla sola tinteggiatura della porzione di parete (casistica rara);
 - sistemazione ulteriori mattonelle ammalorate sulle nel bagno, sempre con rimozione della colla dal cartongesso, eventuale rasatura, stesura di primer aggrappante e posa mattonelle con colla;
 - smontaggio/rimontaggio sanitari (esclusa parte idraulica);
 - rimozione/sostituzione piatto doccia (esclusa parte idraulica);
 - eventuale stuccatura perimetro pavimento bagno, ove fessurato
 - carico, il trasporto e l'indennità di scarica del materiale di risulta (piastrelle, cartongesso).

Per quanto concerne il materiale sono stati considerati:

- lastre intere di cartongesso idrorepellente tipo "verde" e profili metallici, complete di confezioni di viti;
- sacchi interi di stucco per cartongesso, malta elastica impermeabilizzante tipo Mapelastik, malta pronta, rasa e ripara o retine di irrigidimento, colla per piastrelle,

stucco, confezioni di primer aggrappante e silicone;

- mattonelle tipo bianco Marazzi 20x20cm e marroni, a magazzino della stazione appaltante (in caso di esaurimento accordarsi con l'ufficio di direzione lavori per il nuovo acquisto) e mattoni pieni.

3. Seppur l'oggetto principale della prestazione contrattuale è la manutenzione edile da svolgersi all'interno di bagni di camere/appartamenti presso lo Studentato di San Bartolameo, Opera Universitaria si riserva, in compensazione e nel limite dell'importo contrattuale, la possibilità di poter richiedere piccoli interventi edili analoghi od in alternativa chiaramente identificati nelle modalità precedentemente descritte, presso tutte le strutture di Opera Universitaria.

4. Con riferimento alla gestione degli interventi è prevista per l'appaltatore completa autonomia, nell'ambito delle prescrizioni impartite con le modalità di cui all'art. 36 comma 2.

Articolo 2 - Ammontare dell'appalto, classificazione dei lavori, contratto collettivo applicabile, categorie e lavorazioni soggette alle "white list"

1. Gli importi e le lavorazioni oggetto dell'appalto, come definiti in sede progettuale, sono così stabiliti:

Importo lavori a misura al netto degli oneri di sicurezza	€ 24.152,62
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 288,53
Totale dei lavori	€ 24.441,15
Incidenza manodopera	65,14%
Costo della manodopera	€ 15.733,02
CCNL di riferimento ed eventuali CCPL integrativi CCNL EDILIZIA	

2. Gli importi contrattuali e relative lavorazioni sono quelli derivanti dall'offerta presentata, eventualmente modificati nei modi e nei casi specificati dal presente capitolato speciale e dalla relativa normativa applicabile.

3. Entro 18 mesi dalla consegna dei lavori, ai sensi dell'articolo 120, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Opera Universitaria potrà richiedere ulteriori interventi di manutenzione come definiti all'art. 1, alle medesime condizioni e modalità di cui al presente capitolato, nel limite massimo di ulteriori euro 15.095,39=, oltre a € 199,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 3 - Oggetto e ambito di applicazione del capitolato generale (articolo 1 cap.gen.)

1. Il capitolato generale approvato con decreto del presidente della Provincia di Trento 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg (di seguito: cap.gen) contiene le condizioni e le clausole contrattuali che si applicano ai lavori pubblici da eseguire in appalto e in economia ai sensi dell'articolo 4 ter della l.p. 9 marzo 2016, n. 2, dettando la disciplina della relativa fase esecutiva, anche in

attuazione delle leggi provinciali in materia di contratti pubblici per quanto riguarda gli aspetti e i profili che le stesse demandano a regolamento di attuazione.

2. Quando il capitolato generale dispone l'applicazione della normativa statale, gli eventuali rinvii da parte di quest'ultima ad altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.

3. Le disposizioni contenute nel capitolato generale si inseriscono di diritto nel rapporto contrattuale, anche in sostituzione delle eventuali clausole difformi del contratto o del capitolato speciale. Il contratto o il capitolato speciale possono derogare alle disposizioni contenute nel capitolato generale, nei casi ed entro i limiti previsti dal capitolato generale medesimo o da altra disposizione di legge o di regolamento.

Articolo 4 - Conoscenza della normativa e delle condizioni di contratto (articolo 2 cap.gen.)

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione della normativa in materia di lavori pubblici che si applica nel territorio provinciale, delle norme tecniche che regolano il singolo contratto, nonché del progetto e delle ulteriori condizioni che attengono all'esecuzione dei lavori.

Per chiarezza, si elencano alcune delle principali fonti normative di riferimento per il contratto:

- la l.p. 9 marzo 2016, n. 2 "legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";

- la l.p. 10 settembre 1993, n. 26 (di seguito "legge provinciale") e relativo regolamento di attuazione approvato con d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (di seguito "regolamento");

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito CCP2023) per quanto applicabile nell'ordinamento provinciale;

- il capitolato generale approvato con il regolamento di cui al d.p.p. 16 agosto 2023 n. 20 – 96/Leg. (di seguito "cap.gen.");

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

- Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi, DM 23 giugno 2022 n. 256, Guri n. 183 del 8 agosto 2022 (di seguito CAM Edilizia).

2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale altresì a dichiarazione di perfetta conoscenza delle condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione dei lavori nonché della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori e realizzabilità dell'opera sulla base della perizia di spesa e delle indicazioni della Direzione Lavori.

3. Per appalti ove vi sia stata la valutazione dell'anomalia in contraddittorio, con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore assume la responsabilità delle dichiarazioni rese in sede di verifica dell'anomalia, a giustificazione dei prezzi di offerta, in quanto attinenti all'organizzazione della prestazione oggetto del contratto e alla gestione a proprio rischio del cantiere; conseguentemente l'appaltatore è gravato di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti o delle condizioni addotti a sostegno delle predette giustificazioni.

4. Al contratto non si applica la disciplina della verifica della correttezza delle retribuzioni prevista dall'articolo 33 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 e dal relativo regolamento attuativo di cui

al d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. che rileva, in particolare, ai fini del pagamento del saldo ai sensi del successivo Articolo 42 - Termini e modalità di pagamento all'appaltatore (Articolo 38 cap.gen.; Articolo 46 bis lp 26/1993; Articolo 125, co. 2 ss. CCP2023).

Articolo 5 - Interpretazione del contratto (articolo 3 cap.gen.)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali avviene in conformità alle regole ermeneutiche previste dal codice civile, tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati perseguiti con l'attuazione del progetto approvato.

2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. Gli elaborati di dettaglio che non siano espressamente definiti come esemplificativi prevalgono sugli elaborati aventi contenuto più generale.

3. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

4. Ai fini del contratto si assumono le seguenti definizioni:

- con il termine "appaltatore" si intende l'operatore economico affidatario dell'appalto o del cottimo;
- con il termine "appalto" si intende il contratto di appalto o di cottimo.

Articolo 6 - Domicilio digitale e comunicazioni tra le parti (articolo 4 cap.gen.)

1. Le trasmissioni e le comunicazioni tra le parti avvengono tramite il domicilio digitale o, in ogni caso, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. Resta ferma la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione analogici, qualora si accerti un mancato funzionamento o un malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitali.

Articolo 7 - Documenti che fanno parte del contratto (articolo 18 del CCP2023)

1. Sono materialmente allegati al contratto il presente capitolato speciale.

2. Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il capitolato generale approvato con il regolamento di cui al D.P.P. 16 agosto 2023 n. 20 – 96/Leg.;
- l'offerta dell'impresa;
- la relazione di perizia posta a base di affidamento;

Articolo 8 - Obblighi generali dell'appaltatore (articolo 5 cap.gen.)

1. L'appaltatore esegue il contratto secondo le regole dell'arte, utilizzando la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Lo stesso deve eseguire i lavori, le forniture, le

provviste e ogni altra prestazione necessaria per il completamento dell'opera o del lavoro oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle condizioni e dalle clausole contrattuali nonché dagli eventuali atti di sottomissione o atti aggiuntivi debitamente approvati, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla relazione di perizia, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali il medesimo appaltatore dichiara di aver preso completa e perfetta conoscenza.

2. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice eventuali difetti della relazione di perizia in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera o la funzionalità della stessa.

3. Qualora per la partecipazione alla gara sia stato richiesto il possesso di speciali abilitazioni, l'appaltatore deve conservarne il possesso durante tutto il periodo di esecuzione del contratto.

Articolo 9 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Articolo 6 cap.gen.)

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità dei medesimi contratti, una clausola con la quale ciascun subappaltatore e subcontraente: a) nell'ambito del contratto sottoscritto tra l'appaltatore e l'amministrazione aggiudicatrice, identificato con il codice identificativo di gara (CIG) e dal codice unico di progetto (CUP), assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010; b) si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice ed al commissariato del Governo della provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; c) si impegna ad inviare la copia o il duplicato informatico del contratto all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice ed al commissariato del Governo della provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti tra l'appaltatore e i subappaltatori e subcontraenti sia inserita la clausola sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 2, e, in difetto, rileva la radicale nullità di detti contratti.

5. Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione. Nello stesso termine l'appaltatore comunica le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti dedicati. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche; in tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e il

codice unico progetto (CUP).

Articolo 10 - Obblighi in materia di prevenzione della corruzione e altri obblighi di comportamento (articolo 8 del cap gen.)

1. Nell'espletamento dei lavori oggetto del presente Capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di Opera Universitaria di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Opera Universitaria nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

4. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Articolo 11 - Omissis

Articolo 12 - Omissis

Articolo 13 - Omissis

Capo II - Modalità di stipulazione del contratto e prezzi contrattuali

Articolo 14 - Modalità di stipulazione del contratto e prezzi contrattuali (Articolo 9 cap.gen.)

1. Il contratto è stipulato integralmente a misura.

2. I prezzi contrattuali si determinano in ragione dell'applicazione del ribasso percentuale offerto.

3. Il ribasso di cui al comma precedente si applica anche ai materiali da contabilizzare e alla voce di manodopera di operaio civile specializzato, pari ad euro 40,13/h.

3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera qualora ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5 commi da 1 a 5 e da 8 a 12

del relativo All. II.14 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 del Capitolato generale.

4. Per le categorie di lavori o materiali non previsti in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'Articolo 47 - Variazioni del progetto e modifiche del contratto (Articoli 41 e 52 cap.gen., Art. 120 d.lgs. 36/2023, Articolo 5, co. da 1 a 5 e da 8 a 12 Allegato II.14 CCP2023; Allegato A cap.gen.)

Articolo 15 - Determinazione ed approvazione di nuovi prezzi non contemplati in contratto (Articolo 11 cap.gen.)

1. Se le variazioni comportano la necessità di eseguire categorie di lavorazioni non previste dal contratto o di impiegare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo contratto, si provvede alla formazione di nuovi prezzi secondo i criteri previsti dall'allegato A del cap.gen. (cap.gen.)

2. Ai nuovi prezzi si applicano le percentuali per le spese generali e per l'utile dichiarato in offerta nonché il ribasso d'asta. (cap.gen.)

3. I nuovi prezzi sono determinati secondo quanto disposto dall'art. 52 del cap.gen.

4. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'amministrazione aggiudicatrice può ordinarli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Se l'appaltatore non iscrive riserva nei documenti amministrativi contabili nei modi previsti da questo capitolato, i prezzi si intendono definitivamente accettati. (cap.gen.)

Articolo 16 - revisione dei prezzi contrattuali (articolo 60 CCP2023)

1. A norma dell'articolo 60 del CCP2023 si applica la revisione prezzi ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) che sia decorso almeno un anno dalla stipulazione del contratto;

b) che sussistano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione dell'importo dell'appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo: in tal caso la revisione opera e nella misura del 90 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;

c) che l'appaltatore abbia aggiornato il programma dei lavori e che i lavori si siano svolti regolarmente come da cronoprogramma senza applicazione di penali o diffide per ritardata esecuzione dell'opera o di fasi della stessa;

d) che sussista adeguata copertura nel rispetto delle vigenti disposizioni.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e pubblicati ai sensi del comma 4 del citato articolo 60 del CCP2023.

Capo III - Garanzie e coperture assicurative

Articolo 17 - Garanzia definitiva (Articolo 12 cap.gen.; Articolo 117 CCP2023)

1. Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del CCP2023 la stazione appaltante non richiede la costituzione di garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto.

Articolo 18 - Polizza del progettista e polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (Articolo 13 cap.gen.)

1. Non prevedendosi per l'appalto di cui in oggetto specifiche situazioni di rischio non si richiede la stipula delle polizze di cui all'art. 23 bis comma 2 della L.P. 23/1996, salve eventuali coperture assicurative in possesso del lavoratore autonomo.

Articolo 19 - Omissis

Capo IV - Consegna dei lavori, gestione del cantiere ed esecuzione dei lavori

Articolo 20 - Omissis

Articolo 21 - Omissis

Articolo 22 - Consegna dei lavori (Articolo 18 cap.gen.; Articolo 3 Allegato II.14 CCP2023)

1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori entro il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla data di stipula del contratto. (Articolo 3, comma 1, Allegato II.14 CCP2023)

2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. (Articolo 3, comma 2 Allegato II.14 CCP2023)

3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, oppure, di fissare una nuova data per la consegna (decorso un termine compreso fra un minimo di 5 giorni e un massimo di 15 giorni), ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione: decorso il predetto termine ulteriore la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore con incameramento della cauzione senza che da ciò l'appaltatore possa trarre titolo per ottenere indennizzi, ristori o risarcimenti di sorta. (Articolo 3, comma 3 Allegato II.14 CCP2023)

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai successivi commi 13 e 14. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal comma 15 (Articolo 3, comma 4, Allegato II.14 CCP2023).

5. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore qualora i lavori siano connotati da particolare urgenza.

6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. (Articolo 3, comma 6) Allegato II.14 CCP2023)

7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l'obbligo di informare l'ANAC (Articolo 3, comma 7, Allegato II.14 CCP2023).

8. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;

c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori. (Articolo 3, comma 8 secondo periodo, Allegato II.14 CCP2023)

9. Omissis.

10. Omissis.

11. Omissis.

12. Omissis.

13. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti delle percentuali di seguito stabilite, calcolate sull'importo netto del contratto:

a) 0,30 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

14. Omissis

15. Nei casi previsti dal comma 13 nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 13, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

16. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera nel periodo di ritardo rispetto alle tempistiche indicate, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

Articolo 23 - Omissis

Articolo 24 - Oneri e obblighi nel corso di esecuzione dei lavori e requisiti di esecuzione (Articolo 20 cap.gen.; art. 113 e art. 116 CCP 2023; art. 4 All. II.14.2023)

1. Oltre a quanto previsto nella relazione di perizia, sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore e compresi nel corrispettivo dei lavori i seguenti oneri e obblighi:

a) l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, se non già previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali: 1. protezioni e recinzioni in

genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei; 2. passaggi e allacciamenti stradali provvisori, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o comunque autorizzate ad accedervi; 3. baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico sanitari; 4. tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'appaltatore e della direzione dei lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di esercizio; 5. allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili, necessari per il funzionamento del cantiere, le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 6. fornitura di tutti i materiali di consumo, degli attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti o altro, necessari per l'esecuzione dei lavori, per la manutenzione segnaletica e la sicurezza del lavoro; 7. dispositivi e altre misure per l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute, nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili;

b) l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati al funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale deve essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali da garantire una corretta, efficace e tempestiva esecuzione delle opere;

c) la fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermi restando ulteriori e specifiche richieste da parte della direzione dei lavori;

d) la custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, prevedendo nello specifico la chiusura della porta della stanza/appartamento oggetto dell'intervento; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, comunque verificatisi, anche in periodo di sospensione dei lavori, per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'appaltatore fino all'ultimazione dei lavori;

e) la sostituzione dei materiali sottratti o danneggiati e l'esecuzione della riparazione conseguente;

f) la fornitura e il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica;

g) la protezione delle opere, e in particolare protezione dagli agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni devono essere eseguite all'asciutto o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento di eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto di detta prescrizione;

h) l'osservanza dei regolamenti edilizi comunali e il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle autorità amministrative, compresa l'Autorità nazionale anticorruzione, degli enti e associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, quali, ad esempio, VVF, Ministero degli interni, uffici comunali e prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, operatori delle telecomunicazioni, ISPELSS, aziende erogatrici. L'appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti;

i) assicurare il transito lungo le strade e i passaggi pubblici e privati, corridoi compresi, i quali consentono l'accesso al cantiere, evitando di lasciare materiali e attrezzatura incustoditi;

l) provvedere, a lavori ultimati e prima della consegna dell'opera o di parti di essa, alla pulizia generale dell'area di cantiere. In caso di inadempimento dell'appaltatore resta ferma la possibilità di far eseguire le operazioni di pulizia addebitandogli il relativo costo;

m) provvedere allo sgombero del cantiere, del materiale, dei mezzi d'opera e degli impianti di proprietà dell'appaltatore entro due mesi dalla compilazione del verbale di ultimazione dei

lavori;

r) provvedere, a lavori ultimati e prima della consegna dell'edificio o di parti di esso, alla pulizia generale dell'edificio stesso, anche eventualmente avvalendosi di ditte idonee. In caso di inadempimento dell'appaltatore resta ferma la possibilità di far eseguire le operazioni di pulizia addebitandogli il relativo costo.

2. L'appaltatore ha a disposizione la fornitura di acqua potabile e l'utilizzo degli apprestamenti igienici.

3. È fatto assoluto divieto all'appaltatore di servirsi dell'opera di personale dell'amministrazione aggiudicatrice.

4. Entro cinque giorni dalla data del verbale di consegna, l'appaltatore è obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e relative norme attuative.

5. Omissis

6. Omissis

7. Omissis.

8. Omissis.

9. L'appaltatore deve adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la propria vita e incolumità, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricade pertanto sull'appaltatore, restandone sollevati l'amministrazione aggiudicatrice e il personale dalla stessa preposto alla direzione e sorveglianza.

10. L'amministrazione aggiudicatrice può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri utilizzati dall'appaltatore.

11. Omissis.

12. Omissis.

13. Ferma restando la normativa vigente relative al possesso di specifiche abilitazioni o certificazioni, a norma dell'articolo 113 CCP 2023 in sede di esecuzione del contratto, l'appaltatore non deve dimostrare il possesso di ulteriori requisiti.

Articolo 25 - Durata giornaliera dei lavori (Articolo 21 cap.gen.)

1. L'appaltatore può lavorare oltre il normale orario giornaliero, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo ovvero dipendenti da ordini, prescrizioni imposti dalle competenti autorità ovvero nascenti dall'obbligo di osservanza di regolamenti, atti generali e piano di zonizzazione acustica vigenti a livello locale. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile unico del progetto ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Articolo 26 - Luogo di provenienza dei materiali (Articolo 22 cap.gen.) e accettazione dei materiali (art. 4 All. II.14 CCP2023)

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte. L'eventuale modifica di tale scelta non comporta diritto al

riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

2. Se i luoghi di provenienza dei materiali sono indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore può cambiarli a seguito di autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del progetto.

3. Nei casi previsti dal comma 1 e 2, nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee non previste nel quadro economico e ripristino dei luoghi.

4. Se gli atti contrattuali prevedono il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. In questi casi, se il cambiamento comporta una differenza in più o in meno del dieci per cento del prezzo contrattuale del materiale, si procede alla determinazione di un nuovo prezzo. **(Articolo 22 cap.gen.)**

5. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche prescritte, con obbligo per l'appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Articolo 27 - Omissis

Articolo 28 - - Omissis

Articolo 29 - Contestazioni tra amministrazione aggiudicatrice e appaltatore (Articolo 25 cap.gen.)

1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile unico del progetto le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile unico del progetto convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile unico del progetto è comunicata all'appaltatore.

Articolo 30 - Difetti di costruzione (Articolo 26 cap.gen.)

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile unico del progetto; se l'appaltatore non ottempera all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto con spese a carico dell'appaltatore.

3. Se il direttore dei lavori ritiene che esistono difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando l'esistenza di vizi di costruzione è accertata, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Articolo 31 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori (Articolo 27 cap.gen)

1. I controlli e le verifiche eseguite dall'amministrazione aggiudicatrice nel corso dell'esecuzione dei lavori, non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso, per le parti di lavoro e materiali controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo all'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 32 - Responsabilità in caso di sinistri alle persone o danni alle proprietà (Articolo 28 cap.gen.; Art. 9, co. 1 e 2 Allegato II.14 d.lgs. 36/2023)

1. L'appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente, tenendo sollevate e indenni per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'amministrazione aggiudicatrice che la direzione dei lavori. L'appaltatore risponde di tutte le opere da esso eseguite o fornite, rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto, alla loro perfetta riuscita e alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, nonché rispetto ai danni arrecati a costruzioni o beni di terzi, comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere è pertanto a carico dell'appaltatore.

2. Non è accordato all'appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verifichino durante il corso dei lavori. Sono compensati all'appaltatore i danni riconosciuti esclusivamente per causa di forza maggiore, purché i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

3. Nessun indennizzo è comunque dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore e delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Sono perciò a carico esclusivo dell'appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall'appaltatore medesimo sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della direzione lavori.

4. Nessun compenso è dovuto all'appaltatore per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio. Nessun indennizzo o maggiore compenso è riconosciuto all'appaltatore per scoscendimenti, solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l'appaltatore deve provvedere, in ogni caso, alle riparazioni e alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese.

5. L'appaltatore è obbligato a garantire le opere eseguite contro eventuali danni prodotti da terzi, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della messa in esercizio dell'opera. Il medesimo è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sull'area oggetto del contratto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'amministrazione, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per sua colpa.

6. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Articolo 33 - Omissis

Capo V - Omissis

Articolo 34 - Omissis

Articolo 35 - Omissis

Capo VI Termini di esecuzione, penali e sospensioni

Articolo 36 - Termini di esecuzione del contratto (Articolo 32 cap.gen.)

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di seguito stabilito, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. (cap.gen.)

2.

Tempo di esecuzione dei lavori in giorni decorrenti dalla data di risultante dal verbale di consegna dei lavori	150 giorni prima fase contrattuale 90 giorni opzione
è prevista una penale maggiorata rispetto allo 0,3 per mille giornaliero dell'importo contrattuale previsto dall'articolo 33 del capitolato generale?	NO

Successivamente alla consegna dei lavori, unitamente alle indicazioni fornita dall'ufficio di

direzione lavori, verrà trasmessa comunicazione via posta elettronica nella quale saranno individuate le stanze/appartamenti oggetto della manutenzione insieme alle specifiche dell'intervento e relative tempistiche.

3. Fatti salvi i casi di sospensione dei lavori di cui al successivo Articolo 39 - Sospensione e ripresa dell'esecuzione del contratto (Articolo 35 cap.gen.; art. 121 commi 1 e 2 e 216 comma 4 CCP 2023), non è ammesso alcun ritardo nell'esecuzione del contratto, salvo che il ritardo non sia determinato da cause di forza maggiore non imputabili, nemmeno indirettamente, all'appaltatore e da questo inevitabili con la diligenza professionale. Non costituiscono, in ogni caso, cause di forza maggiore:

a) le difficoltà nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;

c) l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque imposti dalla normativa, dagli atti di gara, dal contratto nonché dal presente capitolato;

d) le eventuali controversie tra appaltatore e fornitori, subappaltatori, affidatari, o altri incaricati;

4. Non vengono computati, ai fini del rispetto dei termini di esecuzione del contratto, i tempi necessari per l'ottenimento di approvazioni, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati, necessari in fase di esecuzione del contratto, salvo che detti adempimenti non siano posti contrattualmente a carico dell'appaltatore. (cap.gen.)

5. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

6. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa. È fatto salvo quanto indicato nel precedente Articolo 22 - Consegna dei lavori (Articolo 18 cap.gen.; Articolo 3 Allegato II.14 CCP2023) per quanto attiene alla consegna dei lavori prima della stipulazione-, nel cui caso l'Impresa non può sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.

Articolo 37 - Penali da ritardo (Articolo 33 cap.gen.; Articolo 126, 1° CCP2023)

1. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori si applica a carico dell'appaltatore una penale nella misura fissata dal precedente Articolo 36 - Termini di esecuzione del contratto (Articolo 32 cap.gen.). (cap.gen.)

2. omissis.

3. Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali si cumulano tra loro.

4. La penale non può superare, complessivamente, il limite del 10 per cento. (Articolo 126, ultima parte secondo periodo, CCP2023).

5. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile unico del progetto in merito ai ritardi nell'andamento dell'esecuzione del contratto. Se il ritardo nell'adempimento determina il superamento del limite massimo sopra indicato, il responsabile unico del progetto promuove la procedura di risoluzione contrattuale per inadempimento, ad eccezione del caso

in cui è valutata la prevalenza dell'interesse pubblico all'ultimazione delle prestazioni, anche se in ritardo.

6. Le penali, a cura del direttore dei lavori, sono iscritte in contabilità a debito dell'appaltatore, con detrazione dalla rata di saldo, ad eccezione di quelle riferite a scadenze intermedie ove previste che si applicano in occasione dell'emissione del certificato di pagamento riferito al primo stato di avanzamento utile. In ogni caso, qualora in corso d'opera la direzione dei lavori ritenga che il ritardo nell'esecuzione dei lavori possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, queste ultime possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

7. È ammessa la totale o parziale disapplicazione della penale, previa apposizione di riserva al primo documento contabile successivo all'iscrizione della penale medesima, quando l'amministrazione aggiudicatrice riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore oppure che la penale sia manifestamente sproporzionata rispetto al proprio interesse. La disapplicazione della penale non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore, né legittima l'appaltatore a iscrivere riserve per maggiori oneri conseguenti al protrarsi della durata del contratto.

8. Le penali non escludono la risarcibilità degli eventuali ulteriori danni o oneri sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi nell'esecuzione del contratto.

Articolo 38 - Omissis

Articolo 39 - Sospensione e ripresa dell'esecuzione del contratto (Articolo 35 cap.gen.; art. 121 commi 1 e 2 e 216 comma 4 CCP 2023)

1. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto: alla sospensione provvede il direttore dei lavori, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

3. Omissis.

4. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. (art. 121 comma 6 CCP 2023)

5. In caso di sospensione totale o parziale dei lavori disposta al di fuori dei casi sopra descritti, su richiesta dell'appaltatore e previa iscrizione di specifica riserva nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta al risarcimento dei danni subiti secondo quanto di seguito indicato: (cap.gen.)

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di

impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. (art. 8 comma 2 All.II.14 al CCP 2023)

6. Omissis

7. Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall'Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte, anche durante i periodi invernali individuati dalla Direzione lavori. In tal caso non è riconosciuto alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore che dovrà comunque, a propria cura, provvedere al tempestivo conseguente aggiornamento del programma dei lavori.

8. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

9. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. (art. 8 comma 3 All.II.14 al CCP 2023)

Capo VII - Contabilità dei lavori, pagamenti all'appaltatore e varianti

Articolo 40 - Contabilità dei lavori (Articolo 51 cap.gen.)

1. La contabilità dei lavori è effettuata secondo quanto stabilito dall'art. 51 del capitolato generale.

2. La contabilità dei lavori è tenuta in apposito documento contabile che riporta le ore di manodopera e di mezzi d'opera nonché le quantità di materiali impiegati, dei lavori eseguiti a misura, redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori.

3. Il direttore dei lavori allega l'attestazione di regolare esecuzione alla fattura o alla nota dei lavori eseguiti, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati.

4. Si ritengono altresì approvate e collaudate, senza ulteriori formalità, le eventuali variazioni di quantità dei lavori previsti nel contratto originario, nonché l'applicazione di eventuali nuovi prezzi, determinati secondo gli ordinari criteri di raccordo con i prezzi previsti nel medesimo contratto, purché tali variazioni e tali nuovi prezzi siano riscontrati oggettivamente indispensabili al fine dell'esatta esecuzione dell'opera e non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originariamente stipulato.

Articolo 41 - Anticipazioni all'appaltatore (Articolo 37 cap.gen. e art. 46 bis LP 26/1993)

A norma dell'articolo 52 comma 10 bis della legge provinciale non è prevista l'erogazione dell'anticipazione.

Articolo 42 - Termini e modalità di pagamento all'appaltatore (Articolo 52 Ip 26/1993)

1. I pagamenti all'appaltatore possono aver luogo ratealmente in ragione delle prestazioni via via eseguite nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo. (cap.gen.)

2. la disciplina dei pagamenti è la seguente:

a lavori ultimati per gruppi di camere assegnate, a seguito della verifica della contabilità e attestazione di regolare esecuzione da parte della direzione lavori.

(vedasi commi 2 e 3 articolo 38 cap.gen.)

Il pagamento degli acconti del corrispettivo corrispondenti agli stati di avanzamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'emissione della fattura relativa allo stato di avanzamento.

7. Alla determinazione degli importi da liquidare concorrono gli oneri per la sicurezza e pertanto anche a questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di avanzamento dei lavori viene corrisposta all'appaltatore anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza, previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato. (cap.gen.)

14. L'emissione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, è in ogni caso sospesa in tutti i casi in cui la normativa provinciale, il capitolato generale, il presente capitolato o il contratto, preveda la sospensione dei pagamenti in presenza di inadempienze accertate, fra le quali la presenza di un DURC irregolare, la mancata trasmissione della documentazione necessaria ai fini della verifica della correttezza retributiva, la mancata attivazione o integrazione delle garanzie o delle polizze, ove necessario, nonché il mancato aggiornamento del programma dei lavori sollecitato dal direttore dei lavori. La sospensione non comporta, a favore dell'appaltatore, il riconoscimento di interessi o altri indennizzi. (cap.gen.)

16. Omissis.

19. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori. (art. 125 CCP2023)

Articolo 43 Omissis

Articolo 44 - Omissis

Articolo 45 - Omissis

Articolo 46 - Omissis

Articolo 47 - Variazioni del progetto e modifiche del contratto (Articoli 41 e 52 cap.gen., Art. 120 d.lgs. 36/2023, Articolo 5, co. da 1 a 5 e da 8 a 12 Allegato II.14 CCP2023; Allegato A cap.gen.)

1. L'appaltatore esegue le prestazioni come risultanti dal contratto e dalla Relazione di perizia senza possibilità alcuna di introdurre modifiche o variazioni che non siano preventivamente approvate e autorizzate dalla stazione appaltante nel rispetto dell'articolo 120 CCP2023.

2. Di norma le variazioni del progetto sono elaborate dal progettista o dal direttore dei lavori. (cap.gen.)

3. Il direttore dei lavori fornisce al RUP e al progettista se incaricato a predisporre la variazione del progetto l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del CCP2023 e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi. (Allegato II.14 CCP2023)

8. Le modifiche del contratto sono approvate dal responsabile unico del progetto a seguito di proposta o verifica del direttore dei lavori. (cap.gen.)

9. Il direttore dei lavori può disporre direttamente variazioni di quantità dei lavori previsti nel contratto originario, nonché l'applicazione di eventuali nuovi prezzi, determinati secondo gli ordinari criteri di raccordo con i prezzi previsti nel contratto, purché tali variazioni e tali nuovi prezzi siano riscontrati oggettivamente indispensabili al fine dell'esatta esecuzione dell'opera e non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originariamente stipulato. Tali variazioni si ritengono approvate e collaudate con l'atto di attestazione di regolare esecuzione, senza ulteriori formalità.

13. L'appaltatore può sottoporre alla stazione appaltante una proposta redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori: in tal caso il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla presentazione della proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del CCP2023, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. (Allegato II.14 CCP2023)

Articolo 48 - Disposizioni particolari in merito alle modificazioni soggettive:

1. Il contratto è modificato nei seguenti casi:

a) quando all'aggiudicatario succeda, per causa di morte o insolvenza o a seguito di

ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti (ivi comprese le cessioni d'azienda o rami di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione), un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del CCP 2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 CCP2023; tali modifiche non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice fino a che il subentrante non abbia:

- fatto le comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso);
- documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente per un importo pari a quello previsto per il contratto originario;
- documentato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e seguenti del CCP2023.

Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione aggiudicatrice può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, se, in relazione alle comunicazioni sopra previste non risulti il possesso dei requisiti di qualificazione o l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti CCP2023.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione il subentro è autorizzato di diritto.

- b) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori. (Articolo 120 CCP2023)

2. Resta fermo quanto previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).

3. Qualora l'appaltatore sia costituito in raggruppamento tra imprese, esso deve comunicare preventivamente all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto. In tali casi, l'amministrazione aggiudicatrice ne verifica la compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate e, in caso di esito positivo, autorizza la modifica. In caso di esito negativo, l'amministrazione aggiudicatrice nega l'autorizzazione e, se verifica violazioni, sospende l'esecuzione dei lavori da parte delle imprese prive dei necessari requisiti di qualificazione nonché il pagamento del corrispettivo dovuto, senza riconoscimento di interessi o altri indennizzi. (comma 4 dell'Articolo 5 cap.gen.)

4. Nel caso di subentro di un esecutore a un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni e i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. (comma 15 Articolo 3 Allegato II.14 CCP2023)

Capo VIII - Salute e sicurezza dei lavoratori

Articolo 49 - Disposizioni generali per la salute e la sicurezza dei lavoratori (Articolo 42 cap.gen.)

1. I lavori devono svolgersi nel rispetto della normativa statale in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza e di igiene dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ivi comprese le disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, nonché i regolamenti e le ordinanze adottate in materia dalle amministrazioni territorialmente competenti.
2. L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori, se non adempie agli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza e di igiene dei lavoratori.

Articolo 50 - Omissis;

Articolo 51 - Piano operativo di sicurezza (Articolo 44 cap.gen.);

1. Con riferimento al presente contratto di appalto si precisa che non è previsto a carico dell'appaltatore il piano operativo di sicurezza (POS) previsto dalla normativa statale, trattandosi di affidamento a impresa individuale o lavoratore autonomo che non si avvale né di collaboratori familiari né di dipendenti.

Capo IX - Subappalti e subcontratti

Articolo 52 - Cessione del contratto e subappalto (Articolo 45 cap.gen.; Articolo 120 CCP2023)

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere comprese nell'oggetto del presente capitolato. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) CCP2023, la cessione del contratto è nulla; è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.
2. Per le motivazioni indicate in provvedimento a contrarre non è ammesso il subappalto: a tal fine ogni riferimento contenuto nel presente capitolato al subappalto o al subappaltatore deve ritenersi come non apposto.

Articolo 53 - Omissis

Articolo 54 - Omissis

Articolo 55 - Omissis

Articolo 56 - Omissis

Capo X - Eccezioni e riserve; ulteriori casi di risoluzione del contratto

Articolo 57 - Omissis

Articolo 58 - Omissis

Articolo 59 - Esame delle riserve (Articolo 55 cap.gen.; art. 7 dell'All. II.14 del CCP2023)

1. Le riserve formulate dall'appaltatore sono segnalate, entro quindici giorni dalla data di formulazione, dal direttore dei lavori al responsabile unico del progetto, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata. (Articolo 55 cap.gen.)

2. Il responsabile unico del progetto accerta la tempestività delle riserve, la loro ammissibilità e non manifesta infondatezza, anche ai fini di stabilire se si sono verificate le condizioni previste per l'attivazione dell'accordo bonario ai sensi della normativa statale; sono considerate inammissibili le richieste di carattere generico non supportate da circostanziati e oggettivi elementi descrittivi o da idonea documentazione. (Articolo 55 cap.gen.)

3. Ai fini del comma 2, le riserve esposte dall'appaltatore non sono esaminate e valutate dal responsabile unico del progetto nei seguenti casi:

a) richiesta di maggiori oneri per fermo cantiere o rallentamento della produzione, se non risulta provato dal programma dei lavori presentato dall'appaltatore e dalla dichiarazione della direzione dei lavori che le risorse disponibili in cantiere non potevano essere impiegate altrove nel cantiere;

b) richiesta di maggiori oneri per il verificarsi di fatti impeditivi nella realizzazione dei lavori conosciuti al momento della stipula del contratto relativamente a sminamento, siti per deposito materiale, accesso difficoltoso, presenza di inquinanti;

c) richiesta di maggiori oneri per errori od omissioni progettuali, se la procedura di affidamento dei lavori o l'oggetto del contratto prevede la progettazione dell'opera da parte dell'appaltatore;

d) richiesta di maggiori oneri con riferimento a nuovi prezzi formulati dall'amministrazione in base all'elenco prezzi provinciale vigente al momento della formulazione dei nuovi prezzi e con applicazione del ribasso;

e) sussistenza di diritti dell'appaltatore previsti dalla legge; (Articolo 55 cap.gen.)

f) richiesta che faccia valere pretese già oggetto di riserva per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse; (Articolo 210 comma 2 CCP2023)

g) richiesta che faccia valere aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 CCP2023. (Articolo 210, comma 2 CCP2023)

4. Non sono altresì esaminate e valutate dal responsabile unico del progetto le contestazioni che non costituiscono riserva e precisamente:

- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d) le contestazioni circa la validità del contratto;
- e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
- f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante. (Articolo 7, comma 1 Allegato II.14 CCP2023)

5. Omissis.

6. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, ritenute ammissibili e non manifestamente infondate dal RUP (Articolo 210, comma 4 CCP2023), l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario ai sensi dell'articolo 210, 1° CCP2023, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) il responsabile unico del progetto provvede a redigere una relazione riservata e ad acquisire quelle del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo ove nominato;
- b) il responsabile unico del progetto formula una proposta di accordo bonario entro novanta giorni e provvede a verificare con l'appaltatore la possibilità dell'accordo; sulla proposta di accordo bonario è raccolto il parere della struttura competente in materia legale nonché il parere tecnico-amministrativo ed economico previsto dal capo X della legge provinciale, ove richiesto;
- c) se le parti accettano la proposta di accordo bonario entro quarantacinque giorni dalla sua formulazione, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti; il responsabile unico del progetto dispone i conseguenti atti di variante e la relativa copertura finanziaria;
- d) il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento del saldo. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale secondo quanto previsto dalla normativa statale;
- e) in caso di rifiuto della proposta da parte dell'appaltatore che ha formulato le riserve o di inutile decorso del termine previsto dalla lettera c), il responsabile unico del progetto dispone la pronuncia definitiva sulle riserve. (Articolo 210, 1° CCP2023; articolo 55 cap.gen.)

7. Se non si verificano le condizioni previste dal comma precedente, le riserve iscritte dall'appaltatore devono essere riproposte, a pena di decadenza, nel conto finale dei lavori. Dopo che l'appaltatore ha firmato il conto finale dei lavori il responsabile unico del progetto, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata in cui esprime parere motivato sulla fondatezza delle eventuali riserve e domande dell'appaltatore per le quali non sia intervenuto accordo bonario. Le riserve sono esaminate a fine lavori secondo la procedura prevista dal comma 6, fermo restando che i termini previsti dalle lettere b) e c) sono sostituiti rispettivamente da quelli previsti dall'articolo 26, comma 1 e 2, della legge provinciale.

8. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.

9. Se sono decorsi i termini di cui all'articolo 26, comma 2, della legge provinciale senza che sia stato effettuato e approvato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile unico del progetto

istanza per l'avvio del procedimento di accordo bonario di cui al presente articolo.

10. Sulle somme riconosciute in base ad accordo bonario, gli interessi legali cominciano a decorrere a partire dai 60 giorni - ovvero dal più ampio termine eventualmente concordato tra le parti in sede di sottoscrizione - successivi alla data di sottoscrizione dell'accordo bonario. L'eventuale accettazione dell'appaltatore alla proposta formulata dall'amministrazione aggiudicatrice non comporta riconoscimento di interessi o altre pretese fino a quando la proposta sia formalmente approvata e l'accordo debitamente sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 60 - Foro competente (Articolo 56 cap.gen.)

1. Qualora l'accordo bonario non venga raggiunto e venga adito il giudice ordinario, il foro competente è quello del tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante.

Articolo 61 – Omissis

Articolo 62 – Arbitrato (Articolo 56 cap.gen.)

1. Per le opere della Provincia e dei suoi enti strumentali o ad essi delegate è escluso l'arbitrato di cui all'articolo 213 CCP 2023.

Articolo 63 - Transazioni

1. Sulla proposta di transazione è raccolto il parere della struttura competente in materia legale ai sensi dell'articolo 30 della l.p. 19 luglio 1990, n. 23 nonché il parere tecnico-amministrativo ed economico previsto dal capo X della legge provinciale.

Articolo 64 - Cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative (Articolo 122 CCP2023; Articolo 10 Allegato II.14 CCP2023)

1. L'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto e previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore, oltre che nei casi previsti dall'articolo 122 CCP2023, anche nei seguenti casi:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;

b) quanto è accertata la grave violazione delle norme di tutela ambientale, della tutela dei lavoratori e dei subappaltatori;

c) quando è accertato il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, è configurabile come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;

d) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza;

e) omissis;

f) omissis;

g) per violazioni gravi agli obblighi di cui al precedente Articolo 10 - Obblighi in materia di prevenzione della corruzione e altri obblighi di comportamento

2. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla

amministrazione aggiudicatrice è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio da comunicare via PEC, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

3. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. (Articolo 10 Allegato II.14 CCP2023)

4. Il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP. (Articolo 10 Allegato II.14 CCP2023)

5. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. (Articolo 10 Allegato II.14 CCP2023)

6. Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. (Articolo 10 Allegato II.14 CCP2023)

7. Il direttore dei lavori fornisce altresì indicazione al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale. (Articolo 10 Allegato II.14 CCP2023)

8. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. (Articolo 10 Allegato II.14 CCP2023)

9. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente a titolo di risarcimento dei danni conseguenti, ivi compresa la maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori. Resta fermo l'incameramento della garanzia definitiva ove prodotta.

Articolo 65 - Esecuzione d'ufficio (art. 58.9 Lp 26/1993)

1. Se per negligenza dell'appaltatore il progresso del lavoro, a giudizio del direttore dei lavori, non assicura il compimento nei tempi fissati dal contratto, l'amministrazione, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, può far eseguire tutte le opere o una parte di esse d'ufficio, in economia o per cottimi, a maggiori spese dell'impresa.

Capo XI - Ultimazione dei lavori e collaudo

Articolo 66 - Omissis

Articolo 67 - Omissis

Articolo 68 - Omissis

Articolo 69 - Certificato di regolare esecuzione dei lavori (Articolo 52 cap.gen.; sezione III allegato II.14 CCP2023)

1. Il collaudatore ovvero la commissione di collaudo è nominato/a secondo quanto previsto dall'articolo 24 della legge provinciale e dalle ulteriori disposizioni provinciali.
2. Le modalità di effettuazione del collaudo sono disciplinate dalle disposizioni di cui alla sezione III dell'ALLEGATO II.14 CCP2023.
3. I termini di conclusione del collaudo o dell'emissione del certificato di regolare esecuzione nonché della loro approvazione sono disciplinati, in conformità di quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge provinciale, nel seguente modo:
 - a) Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori.
 - b) Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.;
 - c) il certificato è approvato entro i successivi 6 mesi;
4. Trattandosi di lavori eseguiti in economia, gli stessi sono sottoposti a verifica di regolare esecuzione.
5. L'attestazione di regolare esecuzione del direttore lavori allegata alla fattura o alla nota dei lavori eseguiti ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del capitolato generale, tiene luogo del certificato di regolare esecuzione; con il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione si ritengono altresì approvate e collaudate, senza ulteriori formalità, le eventuali variazioni di quantità dei lavori previsti nel contratto originario, nonché l'applicazione di eventuali nuovi prezzi, determinati secondo gli ordinari criteri di raccordo con i prezzi previsti nel medesimo contratto, purché tali variazioni e tali nuovi prezzi siano riscontrati oggettivamente indispensabili al fine dell'esatta esecuzione dell'opera e non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originariamente stipulato. Eventuali superamenti dell'importo complessivo del contratto devono essere espressamente e preventivamente autorizzati dal RUP o dal DL qualora espressamente delegato.

Articolo 70 - Omissis

Articolo 71 - Cessione di crediti (Articolo 45 cap. gen.; Articolo 6 Allegato II.14 CCP2023)

1. Fermo restando che l'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare (Articolo 45 cap. gen.), si applicano alle cessioni di credito le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Articolo 120, comma 12 CCP2023).
2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. (Articolo 6 Allegato II.14 CCP2023).

3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti del corrispettivo sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione. (Articolo 6 Allegato II.14 CCP2023).

4. La stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato. (Articolo 6 Allegato II.14 CCP2023).